Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 28000

132.11.19 del 23 dicembre 2019

/ Pos. 4

Oggetto: Personale Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. Applicazione alle società partecipate regionali *in house providing* delle disposizioni di cui all'art. 53 D.Lgs. n. 165/2001.

Assessorato regionale dell'Economia Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro Ragioneria Generale della Regione (rif. nota 29 ottobre 2019, n. 57800/S6.1)

1. Nella nota in indirizzo codesto Dipartimento rappresenta che il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società S.A.S S.C.p.A, con nota 22 ottobre 2019, n. 14569, ha chiesto l'avviso di codesta Ragioneria "in merito all'applicazione dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 ai dipendenti della società stessa".

Evidenzia codesto Dipartimento che la questione assume rilevanza "con riferimento ai soggetti assunti ai sensi della L.R. 24/2007 (cd. Catalogatori) con contratto di lavoro full time e quelli assunti ai sensi della l.r. 16/2018 (cd Albisti) con contratto di lavoro part-time di 12 ore e 50 minuti, esteso, per taluni, a 32 ore sulla base dell'art. 71 del Contratto Collettivo Regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione siciliana (prestazione lavorativa supplementare)".

Ciò premesso si chiede il "necessario supporto" dello scrivente Ufficio ai fini dell'esercizio del controllo analogo.

2. Preliminarmente occorre delineare l'ambito dell'intervento consultivo riservato a quest'Ufficio che - giusta il disposto dell'art. 7 del D.Lgs.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale - deve ritenersi limitato a quesiti giuridico-interpretativi relativi a norme statutarie, legislative o regolamentari di fonte regionale, rimanendo, pertanto, esclusa l'interpretazione della legislazione statale.

Esula, altresì, dalle competenze dello Scrivente ogni considerazione sull'attività da svolgersi da parte di codesta Amministrazione in sede di controllo analogo nei confronti delle società *in house*, trattandosi di compiti istituzionalmente ascritti nell'ambito delle competenze gestionali del Dipartimento richiedente.

Pertanto, nell'ottica della fattiva collaborazione, ci si limiterà a fornire talune considerazioni tecnico-giuridiche di carattere generale, che potranno orientare e supportare l'operato dell'Amministrazione attiva nella fattispecie concreta.

Considerato poi che codesta Ragioneria Generale si limita a riproporre il quesito formulato dalla società S.A.S S.C.p.A, senza peraltro esprimere il proprio orientamento sulla problematica prospettata, appare opportuno richiamare la citata nota societaria n. 14569/2019, allegata alla richiesta di parere, laddove si specifica che risultano pervenute alla medesima Società diverse richieste di dipendenti assunti ai sensi della l.r. n. 24/2007 e della l.r. n. 16/2018 "inerenti lo svolgimento di ulteriori attività lavorative a favore di terzi soggetti o in forma autonoma", per cui si rende necessario acquisire apposito parere circa "l'applicazione o meno al personale societario delle disposizioni normative di cui all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001".

Ciò premesso, si espone quanto segue. L'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 1651 disciplina dettagliatamente la materia delle incompatibilità, del cumulo

L'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", così dispone: "1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.

¹⁻bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che

rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

- 2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.
- 3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.
- 3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.
- 4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.
- 5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.
- 6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:
 - a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
 - b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
 - c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
 - d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
 - e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.
- 7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
- 7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.
- 8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
- 9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.
- 10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.
- 11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.
 - 12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti

di impieghi e degli incarichi dei "dipendenti pubblici" e, per effetto del rinvio alle disposizioni contenute nello statuto degli impiegati civili dello Stato (D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3), sancisce per i "dipendenti delle pubbliche amministrazioni", tra l'altro, il divieto di intrattenere altri rapporti di lavoro dipendente o autonomo nonché il divieto di esercitare attività imprenditoriali o libero-professionali;

La questione dell'applicabilità ai dipendenti delle società a partecipazione pubblica del regime fissato per i dipendenti pubblici dal citato articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001 in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi non può prescindere, ad avviso dello Scrivente, dall'esame delle disposizioni del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 recante il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"; in particolare, per quanto rileva in questa sede, la materia della gestione delle risorse umane delle società a partecipazione pubblica trova la sua disciplina nell'art. 19, comma 1, del predetto decreto legislativo a mente del quale: "Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile,

comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto.

^{13.} Le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.

^{14.} Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, tempestivamente e comunque nei termini previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati di cui agli articoli 15 e 18 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.

^{15.} Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.

^{16.} Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.

¹⁶⁻bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

¹⁶⁻ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi".

La disposizione sopra riportata codifica, dunque, il principio secondo cui i rapporti di lavoro instaurati dalle società a controllo pubblico sono disciplinati dalle stesse norme applicabili ai rapporti di lavoro alle dipendenze dei soggetti privati, salvo quanto diversamente disposto dal medesimo testo unico².

Per conseguenza, laddove il legislatore del testo unico non abbia previsto una specifica disciplina, troverà applicazione quella del codice civile, nonché quella contenuta nelle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi.

Si osserva altresì che la previsione di cui al sopra riportato articolo 19, comma 1, specifica, con particolare riferimento alla disciplina del rapporto di lavoro, quanto già disposto, peraltro, dall'art. 1, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 175/2016, ai sensi del quale: "Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato".

In proposito la Sezione di controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti - in occasione dell'Indagine relativa alla verifica del piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dirette e indirette della Regione siciliana - ha rilevato che la soluzione individuata dal legislatore delegato positivizza un principio già noto e risalente, secondo cui "l'adozione della forma societaria, sia nell'ipotesi di società istituita con legge, sia nell'ipotesi in cui la partecipazione sia frutto di una libera scelta dell'ente pubblico, comporta l'assoggettamento al diritto comune"; sul punto, invero, la medesima Sezione, nella precedente indagine sulle partecipazioni societarie della Regione siciliana – quadriennio 2009-2012, aveva sottolineato come "la funzionalizzazione, ossia la presenza di un vincolo di scopo sul soggetto societario, non osta all'inquadramento dell'ente partecipato in termini di società ..."

² Cfr. Elena Gramano, "Il reclutamento e la gestione del personale alle dipendenze delle società a partecipazione pubblica", 2017, pag. 8.

Cfr. Corte dei Conti, sezione di controllo per la Regione Siciliana, deliberazione 10 marzo 2017 n. 62

Cfr. Corte dei Conti, sezione di controllo per la Regione Siciliana, deliberazione n. 417/2013/GEST

sottolineando in tal modo che la partecipazione pubblica non muta la natura di soggetto privato della società la quale rimane, dunque, assoggettata al regime giuridico proprio dello strumento privatistico. Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra formulate, i lavoratori dipendenti dalle società partecipate in controllo pubblico risulterebbero sottratti, in via generale, alla disciplina dettata dal D.Lgs n. 165/2001 per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (cfr., in tal senso, Corte di Appello di Catania, sez. lav., 12 luglio 2019)

Ciò posto, considerato che il testo unico sulle società a partecipazione pubblica non contiene una disciplina del regime delle incompatibilità dei dipendenti delle medesime società, troveranno applicazione le norme in materia eventualmente previste dal codice civile⁵ ovvero da altre leggi che disciplinano il lavoro subordinato nell'impresa, mentre non sembra che nella fattispecie di che trattasi possa rilevare il citato articolo 53 del D.Lgs. n. 175/2016.

La conclusione sopra prospettata circa la non applicabilità dell'articolo 53 in esame non muta a seconda che il personale della società S.A.S S.C.p.A sia stato assunto con rapporto di lavoro a tempo pieno ai sensi della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 24 (c.d. catalogatori) o con rapporto di lavoro part-time ai sensi della legge regionale 9 agosto 2018, n. 16 (c.d. albisti); tale differenza, invero, potrebbe, al più, venire in considerazione qualora si pervenisse alla diversa soluzione dell'applicabilità dell'articolo 53 del D.Lgs. n.175/2016, ciò atteso che il legislatore statale ha previsto un regime di maggior favore per i dipendenti che svolgono prestazioni lavorative per un numero di ore non superiore al cinquanta per cento di quello dei lavoratori full-time.⁶

Del resto, si osserva che il sistema delle incompatibilità delineato dal legislatore statale nel predetto articolo 53 trova il proprio fondamento nel principio di esclusività dei dipendenti pubblici sancito dall'articolo 98, comma 1, della Costituzione in forza

_

⁵ Al riguardo viene in rilievo l'art. 2015 del codice civile, rubricato "Obbligo di fedeltà", ai sensi del quale "Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio".

L'art. 53, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per quanto qui rileva, così dispone: "I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma...".

del quale "*i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione*", nonché nel principio di buon andamento e di imparzialità dell'Amministrazione di cui all'articolo 97, comma 1, della Costituzione, principi che, come è noto, non trovano applicazione nell'ambito del rapporto di lavoro privato.

La soluzione così delineata circa l'inapplicabilità dell'articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001 ai dipendenti delle società partecipate sembra trovare conferma anche alla luce delle due seguenti considerazioni: anzitutto, si osserva che il legislatore statale, quando rinvia all'applicazione delle disposizioni contenute nel citato D.Lgs. n. 165/2001, lo fa espressamente individuando puntualmente la norma richiamata (cfr., articolo 19, commi 2 e 8 del D.Lgs. n. 175/2016⁷); in secondo luogo poi si fa presente che lo stesso D.Lgs. n. 165/2001, all'articolo 1, non contempla nel proprio ambito di applicazione le società private sia pure a controllo pubblico o partecipate.

Resta fermo comunque, che la Società S.A.S S.C.p.A., con apposito regolamento interno, può disciplinare la materia *de qua* per i propri dipendenti introducendo previsioni analoghe a quelle contenute nel citato articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001.

Nei superiori termini è l'avviso dello scrivente Ufficio.

A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n.

L'articolo 19, commi 2 e 8 del D.Lgs. n. 175/2016 così dispongono: "2. Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

^{8.} Le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati, affidati alle società stesse, procedono, prima di poter effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della società interessata dal processo di reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. Il riassorbimento può essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell'amministrazione interessata e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili. La spesa per il riassorbimento del personale già in precedenza dipendente dalle stesse amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non rileva nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili e, per gli enti territoriali, anche del parametro di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge n. 296 del 2006, a condizione che venga fornita dimostrazione, certificata dal parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, che le esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli adempimenti previsti dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in particolare, a condizione che:

a) in corrispondenza del trasferimento alla società della funzione sia stato trasferito anche il personale corrispondente alla funzione medesima, con le correlate risorse stipendiali;

b) la dotazione organica dell'ente sia stata corrispondentemente ridotta e tale contingente di personale non sia stato sostituito;

c) siano state adottate le necessarie misure di riduzione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa;

d) l'aggregato di spesa complessiva del personale soggetto ai vincoli di contenimento sia stato ridotto in misura corrispondente alla spesa del personale trasferito alla società".

12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad

eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti il medesimo.

Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998,

n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere

senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà

essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

F.to Avv. Maddalena Barreca

IL DIRIGENTE

F.to Avv. Daniela M. Cellauro

L'AVVOCATO GENERALE

F.to Avv. Gianluigi M. Amico

8